



Comune di Pesaro

Regolamento generale delle entrate

Approvato con delibera C. C. n°115 del 21/11/2016

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

TITOLO II – Entrate comunali

Art. 2 - Individuazione delle entrate

Art. 3 - Regolamenti particolari per tipologia di entrata

Art. 4 - Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III - Gestione e riscossione delle entrate

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

Art. 8 – Pubblicità, informazione e rapporti con il cittadino

Art. 9 - Assistenza al contribuente

Art. 10 - Limiti per versamenti, riscossioni e rimborsi di modica entità

Art. 11 - Sospensione del pagamento

Art. 12 - Attività di controllo delle entrate

Art. 13 - Attività ispettiva

Art. 14 - Accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 15 - Sanzioni

Art. 16 - Dilazione dei pagamenti dei carichi arretrati

Art. 17 - Adempimento dell'obbligazione tributaria mediante la cessione di beni immobili

Art. 18 - Rimborsi

Art. 19 - Interessi sugli atti di accertamento e sui rimborsi

TITOLO IV – Attività di riscossione coattiva

Art. 20 - Forme di riscossione

Art. 21 - Rateizzazione dell'ingiunzione di pagamento

Art. 22 Costi del procedimento di riscossione mediante ingiunzione di pagamento rinforzata

Art. 23 La gestione delle inesigibilità

TITOLO V – Contenzioso e strumenti deflattivi

Art. 24 - Contenzioso

Art. 25 - Diritto di interpello

Art. 26 - Procedimento ed effetti

Art. 27 - Contenuto delle istanze

Art. 28 – Inammissibilità delle istanze

Art. 29 - Esercizio dell'autotutela

Art. 30 - Procedimento

Art. 31 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 32 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Art. 33 - Attivazione del procedimento definitivo

Art. 34 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

- Art. 35 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 36 - Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 37 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 38 - Perfezionamento della definizione
- Art. 39 - Effetti della definizione
- Art. 40 - Conciliazioni giudiziale

TITOLO VI – Reclamo e mediazione

- Art. 41 - Oggetto
- Art. 42 - Effetti
- Art. 43 - Competenza
- Art. 44 - Valutazione
- Art. 45 - Perfezionamento e sanzioni

TITOLO V - Disposizioni finali

- Art. 46 Decorrenza e validità

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nelle seguenti norme:
 - a) art. 52 del D.Lgs. n°446 del 15/12/97 e s.m.i., confermato dal c.6 dell'art.14 della L. 14/03/2011 n. 23;
 - b) D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - c) Legge 212/2000 e s.m.i.;
 - d) Legge 241/1990 e s.m.i.;
 - e) ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad individuare le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, individua le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico/finanziario di bilancio del Comune.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

TITOLO II – Entrate comunali

Art. 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
2. Costituiscono entrate extratributarie, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:
 - a) entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - b) i corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - c) i canoni d'uso;
 - d) i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale;
 - e) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità;
 - f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 3 - Regolamenti particolari per tipologia di entrata

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con apposite regolamenti.
2. Tali regolamenti hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione, salvo diverse disposizioni di legge.
3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi agli organi competenti secondo le modalità e termini previsti dalle norme procedurali agli stessi afferenti.
4. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 3.

Art. 4 - Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote.

1. Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di adozione delle deliberazioni oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
3. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe, i canoni o prezzi fissati per

l'anno precedente.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. L'organo comunale competente provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. È fatta salva, comunque, l'applicazione degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000.

TITOLO III Gestione e riscossione delle entrate

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La forma di gestione mediante affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i cittadini e deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. I responsabili dei singoli servizi sono tenuti a conseguire le entrate afferenti le risorse loro attribuite con il piano esecutivo di gestione. Lo stesso obbligo ricade sui funzionari responsabili dei singoli tributi, appositamente nominati.
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo e sollecito, nonché l'attività inerente la riscossione coattiva dell'entrata.
3. Il funzionario responsabile delle entrate tributarie cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, accertamento in rettifica ed'ufficio, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, cura l'attività inerente la riscossione coattiva dei tributi, nonché tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario oltre al contenzioso stesso così come disciplinati dal presente regolamento.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) dei D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 8 - Pubblicità e informazione e rapporti con il cittadino

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criterio di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. A tal fine il Comune assicura un servizio di informazione in materia di entrate volto a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni del Comune contenute in leggi, regolamenti e in provvedimenti amministrativi. L'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, attraverso l'affissione di

manifesti, avvisi ed articoli su quotidiani locali, pubblicazione se presenti su riviste periodiche e sul sito internet del Comune.

Art. 9 - Assistenza al contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo dei tributi, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite e alla documentazione presentata dal contribuente.

Art. 10 - Limiti per versamenti, riscossioni e rimborsi di modica entità

1. Per i casi nei quali il pagamento dei tributi deve avvenire a seguito di denuncia con versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità (intendendosi per limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal Comune):
 - a) Entrate tributarie
 - IMU euro 5,00
 - TASI euro 5,00
 - TARI euro 5,00
 - TOSAP euro 2,00
 - ICP euro 1,00
 - Diritti pubbliche affissioni euro 1,00
2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 16.04.1999 n. 129.
3. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori ad euro 100,00, o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

Art. 11 - Sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Art. 12 - Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.
4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
5. Ai fini del potenziamento del servizio tributi del Comune nonché per migliorare l'efficienza e l'efficacia, la Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla legge, e nel rispetto degli istituti contrattuali previsti nei vigenti C.C.N.L. può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai

risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 13 - Attività ispettiva

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e di controllo l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 14 - Accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento delle entrate deve essere improntata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Il provvedimento dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui al precedente articolo 12 risulta che sia stato omissivo totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
4. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure, ove le norme lo prevedano, mediante posta elettronica certificata. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune ed il soggetto terzo.

Art. 15 – Sanzioni

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrata tributaria, e il funzionario responsabile dell'ufficio o servizio se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Le sanzioni vanno applicate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria vengono commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti dall'amministrazione nella fase di assistenza, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.

Art. 16 - Dilazione del pagamento dei carichi arretrati

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, nonché delle disposizioni di cui al DPR. 29/09/1973 n. 602 e D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria il responsabile dell'entrata può concedere, a seguito di specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamenti delle somme dovute, secondo piani rateali che di norma rispettino i seguenti limiti e condizioni:
 - a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trovi in comprovate difficoltà di ordine economico da autocertificare da parte dell'interessato;
 - b) l'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 100,00;
 - c) la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00;
 - d) rate mensili per la durata massima di 24 mesi, fatti salvi i termini per la riscossione coattiva;
 - e) per importi superiori ad euro 30.000,00 l'ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;
 - f) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

- g) revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di n. 3 rate consecutive, in caso di revoca del piano, lo stesso può essere riattivato se il debitore salda le rate scadute;
 - h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi vigenti.
2. Per i debiti maturati relativamente a prestazioni erogate nell'ambito dei servizi sociali, le rate mensili possono prevedere una durata superiore ai 24 mesi e riferirsi anche a morosità inerenti precedenti rateazioni o dilazioni.

Art. 17 – Adempimento dell'obbligazione tributaria mediante la cessione di beni immobili

1. In caso di debiti tributari derivanti dall'attività accertativa e/o di riscossione coattiva, di importi pari o superiori ad euro 25.000,00, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può proporre all'Ente la cessione totale per l'intero, in piena proprietà, di beni immobili in sostituzione dell'adempimento originario di versamento, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, purché di valore non inferiore all'obbligazione stessa.
2. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere esclusivamente terreni siti nel territorio del Comune di Pesaro e devono essere liberi da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a favore di terzi ed il soggetto passivo d'imposta non deve trovarsi in stato d'insolvenza.
3. Il Comune, nell'ambito della procedura accertativa e/o di riscossione coattiva, qualora emerga situazione di obiettiva difficoltà economica e/o mancanza di liquidità del soggetto passivo, può accettare la proposta di "datio in solutum" prestazione in luogo dell'adempimento, previa apposita valutazione:
 - a) della realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore;
 - b) del valore del bene proposto in pagamento, stimato da un soggetto terzo ed indipendente, che dia atto anche del grado di realizzabilità di un'eventuale futura vendita del bene;
 - c) dell'interesse all'acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune, anche tenuto conto degli usi ipotizzabili, espresso dai Servizi Comunali competenti;
 - d) degli effetti che la datio in solutum – prestazione in luogo dell'adempimento può produrre sul bilancio comunale, espressa dal Servizio Finanziario e dal collegio dei revisori.
4. Nella proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 1, in pagamento totale del debito, il contribuente è tenuto a specificare che nulla avrà a che pretendere dall'Ente qualora il bene proposto abbia un valore superiore al debito maturato nei confronti del Comune e che cesserà ogni eventuale materia del contendere fondata, direttamente o indirettamente, sugli immobili oggetto di accertamento.
5. In caso di accettazione da parte del Comune della proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 1, sono a carico del contribuente le spese per l'eventuale frazionamento dell'immobile, le spese contrattuali e fiscali, i compensi spettanti al concessionario della riscossione per i provvedimenti emessi, il rimborso delle spese sostenute dall'agente di riscossione e le spese di perizia sostenute dal Comune.

Art. 18 – Rimborsi

1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal responsabile del servizio.
4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.

Art. 19 - Interessi sugli atti di accertamento e sui rimborsi

1. Sugli importi dovuti per tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del Codice Civile.

TITOLO IV Attività di riscossione coattiva

Art. 20 - Forme di riscossione

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento con l'atto di contestazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
2. In caso che avverso la pretesa dell'Ente sia stato presentato ricorso, il funzionario responsabile può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura del contenzioso.
3. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate dell'Ente può avvenire:
 - attraverso la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 e successive modificazioni, seguendo le disposizioni e gli istituti compatibili del procedimento coattivo, contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, come previsto dal D.L. n. 209/2002 convertito dalla L. n. 265/2002;
 - sia attraverso la procedura del ruolo di cui al DPR. 29/09/1973, n. 602.
4. Tutte le attività inerenti la riscossione coattiva competono al responsabile dell'entrata, compreso il visto di esecutività sui ruoli o liste di carico.
5. Resta ferma la possibilità per le entrate di natura patrimoniale di recupero del credito mediante ricorso al giudice ordinario.
6. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori ad euro trenta. Il predetto importo, riferito ai tributi, è da intendersi comprensivo di sanzioni ed interessi. Detta disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
7. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori ad euro 100,00, o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

Art. 21 - Rateizzazione dell'ingiunzione di pagamento

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, nonché delle disposizioni di cui al DPR. 29/09/1973 n. 602 e D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un'ingiunzione di pagamento, il responsabile della riscossione in accordo con il responsabile dell'entrata, può concedere, a seguito di specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che di norma rispettino le seguenti regole:
 - a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trovi in comprovate difficoltà di ordine economico da autocertificare da parte dell'interessato;
 - b) l'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 100,00;
 - c) la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00;
 - d) il piano rateale seguirà la seguente articolazione, con un numero massimo di 48 rate:
 - per importi fino ad euro 1.000,00 si potranno concedere al massimo 12 rate mensili;
 - per importi fino ad euro 5.000,00 si potranno concedere al massimo 24 rate mensili;
 - per importi fino ad euro 10.000,00 si potranno concedere al massimo 36 rate mensili;
 - per importi superiori ad euro 10.000,00 si potranno concedere al massimo 48 rate mensili;
 - i) per importi superiori ad euro 30.000,00 l'ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;
 - e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - f) revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di n. 3 rate consecutive; in caso di revoca del piano, lo stesso può essere riattivato se il debitore salda le rate scadute;
 - g) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi vigenti.

Art. 22 - Costi del procedimento di riscossione mediante ingiunzione di pagamento rinforzata

1. I costi del procedimento di riscossione mediante ingiunzione di pagamento rinforzata con applicazione delle procedure privilegiate previste dal titolo II del DPR. 602/1973 sono posti a carico del debitore.
2. In caso di riscossione coattiva con ingiunzione, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è

inferiore ad euro 100,00.

3. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 23 - La gestione delle inesigibilità

1. Il responsabile della singola entrata o il Concessionario preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a. irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche,
 - b. improcedibilità per limiti di importo,
 - c. improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva,
 - d. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo,
 - e. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f. limite di importo che comporta l'anti economicità della procedura.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata da documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.
3. Il responsabile dell'entrata adotta apposito provvedimento motivato ai fini dello stralcio delle somme dal conto del bilancio nei termini e modalità indicate nel regolamento di contabilità.

TITOLO V Contenzioso e strumenti deflativi

Art. 24 - Contenzioso

1. Ampio deve essere il ricorso del Funzionario all'autotutela ed agli altri istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.
2. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione prescritta dall'art. 3 della Legge 07/08/1990 n° 241, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
3. Il Comune favorisce il collegamento con gli altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati e informazioni utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento. Quando non sia altrimenti possibile l'ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
4. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
5. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate tributarie è disciplinata dal D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 - Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello è previsto e disciplinato dalla lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, nonché dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 156/2015.
2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 26 - Procedimento ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e

motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 27 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 28 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 27;
 - b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 27, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 29 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

Art. 30 - Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.
3. Il provvedimento di annullamento va comunicato all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
5. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 31 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 32 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 33 - Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato :
 - a) dall'ufficio a cui compete l'emissione dell'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso,
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento,
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo,
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 34 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 35 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, D. Lgs. 218/97, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.
5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 2, D.Lgs. 218/97) al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.
6. L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

Art. 36 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 37 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 38 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso; ovvero con il versamento della prima rata, in caso di concessione di piano rateale.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 39 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo o altra misura prevista dalle normative vigenti.

Art. 40 – Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

TITOLO VI Reclamo e mediazione

Art. 41 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie

instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 42 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle norme che regolano le singole imposte.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

Art. 43 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
 - Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione.
3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 44 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;

- al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio precedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
- 3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 45 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata, in caso di concessioner di piano rateale.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

TITOLO VII Disposizioni finali

Art. 46 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 2017**
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti